



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO



Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione

POR FSE 2014-2020
Asse 1 - Occupabilità

Ri-partiamo!

Per il rilancio del turismo in Veneto



Direttiva per la presentazione
dei progetti



Indice

1. Riferimenti legislativi e normativi	3
2. Premessa	6
3. Obiettivi generali	6
4. Tipologia di progetti	8
5. Tipologie di interventi	8
6. Modalità di registrazione delle presenze	10
7. Monitoraggio	10
7.1 Cabina di Regia	11
8. Ulteriori obblighi del Beneficiario	12
9. Gruppo di lavoro	12
10. Destinatari	15
11. Priorità ed esclusioni	15
12. Soggetti proponenti	16
13. Forme di partenariato	17
14. Delega	17
15. Risorse disponibili e vincoli finanziari	17
16. Modalità di determinazione del contributo	18
16.1 Attività formative	18
16.2 Altri interventi	19
17. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato	25
17.1 Registro nazionale aiuti di stato	27
18. Definizione interventi in relazione alla normativa sugli aiuti di stato	27
19. Modalità e termini per la presentazione dei progetti (SIU)	28
20. Procedure e criteri di valutazione	31
21. Pubblicizzazione delle iniziative	34
22. Tempi ed esiti delle istruttorie	34
23. Comunicazioni	34
24. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti	35
25. Indicazione del foro competente	35
26. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.	35
27. Tutela della privacy	35
Allegati	36



1. Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene all'art. 16, l' "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi Operativi nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,



- sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; la Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;
 - la Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del Programma Operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
 - la Decisione della Commissione Europea (C(2018) 8658 final) del 7 dicembre 2018, di modifica del POR FSE Veneto 2014-2020 adottato con Decisione (C(2014) 9751 final) del 12 dicembre
 - Comunicazione "Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19" del 13 marzo 2020;
 - Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020;
 - Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020;
 - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " C(2020) 1863 del 19 marzo 2020;
 - Comunicazione C(2020) 2215 del 03 aprile 2020
 - Comunicazione C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020;
 - Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020;
-
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.;
 - la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";



- la Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- l’art. 35 del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. n. 58/2019 che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017;
- Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, successivamente convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, Decreto “Cura Italia”;
- Decreto Legge n. 23 del 8/04/2020, Decreto “Liquidità”;
- Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- La Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013 “sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;
- la Legge regionale n. 39 del 29/11/2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e s.m.i.;
- la Legge regionale n. 19 del 9/08/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e s.m.i.;
- la Legge regionale n. 3 del 13/03/2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla legge regionale n. 21 dell’8 giugno 2012;
- la Legge regionale n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;
- la Legge regionale n. 8 del 31/03/2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15
- la Legge regionale n. 44 del 25/11/2019 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020
- la Legge regionale n. 45 del 25/11/2019 “Legge di stabilità regionale 2020”;
- la Legge regionale n. 46 del 25/11/2019 “Bilancio di previsione 2020-2022”;
- la DGR n. 1716 del 29/11/2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022”;
- il DSGP n. 10 del 16/12/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2020/2022
- la DGR n. 30 del 21/01/2020 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020/2022”;
- la DGR n. 669 del 28/04/2015 “Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” e s.m.i come da ultimo il Decreto del Direttore dell’Area Capitale Umano e Cultura n. 20 del 15/05/2020 “Regione del Veneto PO FSE 2014-2020 – Descrizione dei sistemi di gestione e controllo – Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 122- regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 All. 3- Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
- la DGR n. 670 del 28/04/2015 “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
- la DGR n. 671 del 28/04/2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”;
- la DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”
- la DGR n. 404 del 31 marzo 2020 “Priorità di investimento perseguibili nell’ambito della politica di coesione della Regione del Veneto 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l’impatto socio-economico del COVID-19, alla luce della proposta di Regolamento relativa alla “Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus adottata dalla Commissione europea” (COM(2020) 113) e prime ipotesi di iniziative regionali;
- la DGR n. 745 del 16/06/2020 - Riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in risposta all’emergenza COVID-19;



- il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 20 del 15/05/2020 "Approvazione delle modifiche ai documenti per la gestione e il controllo del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione del Veneto".

2. Premessa

Fino all'insorgere dell'emergenza Covid-19, il Veneto risultava essere la prima Regione italiana per presenze turistiche con un trend in continua crescita. Dopo un 2019 con cifre record per il turismo veneto (oltre 20 milioni di arrivi e 71 milioni di presenze), anche l'anno 2020 aveva avuto un inizio caratterizzato da incrementi importanti sia di arrivi (+9,7%) che di presenze (+8,1%), a gennaio. L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha naturalmente causato una fortissima contrazione del settore turistico veneto il quale, a partire dal mese di febbraio, ha avuto un trend in forte calo dal punto di vista delle presenze e delle entrate economiche, pari a circa a -90% degli arrivi e delle presenze a marzo, e prossimi al -100% ad aprile. Sul fronte delle entrate economiche, supponendo una capacità di spesa degli stranieri e un'attrattività del territorio simile a quella dello scorso anno, si può verosimilmente ipotizzare che i mancati introiti derivanti dal segmento di mercato del "turismo estero" siano pari a circa 780 milioni di euro nel bimestre marzo-aprile. Considerando anche il segmento del "turismo domestico", i mancati introiti sarebbero pari ad oltre 1 miliardo di euro. Secondo l'Osservatorio del Mercato del Lavoro¹ nel periodo 23 febbraio - 17 maggio 2020 il settore dei servizi turistici ha fatto registrare una contrazione delle assunzioni pari al 86% (5.421 assunzioni contro 39.186 nello stesso periodo 2019 e 898 assunzioni tra il 4 maggio e il 17 maggio 2020 contro 6.241 nello stesso periodo 2019).

Nonostante la crisi senza precedenti dovuta all'emergenza sanitaria, va ricordato come il settore del turismo rappresenti uno dei settori economici che negli ultimi 20 anni ha mostrato la maggiore capacità di resilienza rispetto alla congiuntura internazionale e alle diverse crisi che si sono susseguite. Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo il settore del turismo - così come dopo la crisi del biennio 2008-2009 - anche in quest'occasione potrà rappresentare un importante motore di innovazione e di ripresa economica (UNWTO, 2019).

3. Obiettivi generali

L'iniziativa ha la più ampia finalità di favorire il rilancio del settore turistico veneto duramente colpito dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Per un settore basato sull'interazione e sulla circolazione delle persone il ritorno alla normalità sarà graduale, dato che l'emergenza ha cambiato molte delle abitudini che venivano date per scontate dai turisti, dando origine a nuovi bisogni che le imprese del settore dovranno essere in grado di soddisfare. La continua e rapida evoluzione di tali bisogni - di per sé fisiologica ma verosimilmente ancor più marcata in seguito all'emergenza epidemiologica Covid-19 - aumenterà infatti la complessità operativa delle imprese e la varietà di risorse richieste per poter rispondere a questi bisogni. Obiettivo della presente iniziativa è quello di supportare le imprese del settore, da un lato, a sviluppare strategie orientate alla sostenibilità ed alla ripresa della domanda - e quindi in grado di far riguadagnare la fiducia dei viaggiatori - dall'altro nella progettazione di soluzioni incentrate sulle misure di sicurezza in un'ottica di adeguamento delle strutture alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

Il presente provvedimento si inserisce nell'ambito del POR FSE 2014-2020, a valere sull'Asse I - Occupabilità, in particolare nella cornice delle azioni a sostegno dell'Obiettivo Tematico 8 e della priorità d'investimento 8.5, il cui obiettivo primario è l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti. Si riporta di seguito lo schema relativo all'ambito di riferimento del POR FSE 2014-2020:

¹ MISURE/93 - Emergenza Covid-19. L'impatto sul lavoro dipendente in Veneto (23 febbraio-17 maggio 2020)



Asse	1 – Occupabilità
Obiettivo tematico	8. - Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
Priorità di investimento	8.5 Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti
Obiettivo specifico POR	4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
Risultato atteso Accordo di Partenariato	RA 8.6 - Favorire la permanenza a lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
Risultati attesi	<p>- Intervenire su settori produttivi, filiere e aziende o territori in situazione di crisi conclamata o prevista promuovendo processi di innovazione e riorganizzazione industriale (e in particolare del settore manifatturiero) e qualificazione delle competenze.</p> <p>- Aumentare il livello di qualificazione del personale delle imprese e del livello di innovazione e competitività delle stesse con particolare attenzione all'avvio di progetti e interventi di restyling, di ricerca e sviluppo su nuovi prodotti, di processi di internazionalizzazione, di riqualificazione del personale in funzione di nuove tecniche e efficientamento dei processi di produzione e di vendita.</p> <p>- Diminuire il numero di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e il numero delle imprese in crisi aziendale accertata o prevista con particolare attenzione alla individuazione e promozione di nuovi prodotti/servizi, all'adozione di nuove tecnologie, allo sviluppo di nuove competenze e alla ristrutturazione di processi e sistemi produttivi.</p>
Azioni	4.10 - azioni finalizzate ad avviare processi di riorganizzazione produttiva e di qualificazione e riqualificazione delle competenze in esse presenti al fine di rilanciare prodotti e servizi, ricollocarsi sul mercato e aumentare le opportunità di occupazione e inserimento lavorativo
Indicatori di risultato	<p>CVR1 Numero di partecipanti che mantengono il loro posto 6 mesi dopo la fine del sostegno</p> <p>CR07 Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione</p> <p>PR01 Percentuale di imprese che assumono personale - Quota percentuale di imprese che hanno assunto personale nei 6 mesi successivi l'intervento, sul totale delle imprese sostenute</p>
Indicatori di realizzazione	<p>CV31 Numero di partecipanti supportati dalle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19</p> <p>CV33 Numero di soggetti che hanno beneficiato delle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19</p> <p>CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi</p> <p>CO23 numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)</p>
<p><i>NB Si precisa che gli indicatori potranno essere integrati secondo quanto definito a livello nazionale e comunitario prevedendo indicatori specifici di programma relativi alle azioni di contrasto della politica di coesione alla pandemia COVID-19</i></p>	



4. Tipologia di progetti

Le proposte progettuali - che potranno essere mono aziendali e pluri aziendali - dovranno prevedere l'ideazione e attuazione di un Piano di Adeguamento e Rilancio dei servizi/prodotti turistici erogati dalle imprese del settore.

Tale piano dovrà prevedere l'adeguamento e il rilancio dei servizi turistici erogati dalle imprese, e la loro fruibilità, mettendo al centro il cliente ed i suoi desideri, aspettative e bisogni, verosimilmente mutati in seguito all'emergenza epidemiologica Covid-19. Ciò anche attraverso lo sviluppo delle competenze degli operatori del settore turistico, che dovranno essere in linea con il percorso di adeguamento, riorganizzazione e rilancio che le imprese del settore devono intraprendere.

5. Tipologie di interventi

Il Piano di Adeguamento e Rilancio potrà prevedere i seguenti interventi, declinati nelle macro-fasi descritte nello schema a seguire:

Macro-attività	Tipologie di intervento	
Elaborazione Piano di Adeguamento e Rilancio	● Assistenza e Consulenza	
	● Action Research	
	● Coaching	
	● Focus group	● Webinar
	● Workshop	
	● Seminario	
● Hackathon		
Realizzazione del Piano di Adeguamento e Rilancio (Formazione e accompagnamento)	● Action research	
	● Assistenza e consulenza	
	● Formazione	
	● Coaching	
	● Laboratorio dei feedback (solamente progetti pluri aziendali)	
	● Project Work	
	● Focus group	● Webinar
	● Workshop	
	● Seminario	
	● Visite studio	
● Voucher corsi alta formazione		
● Temporary manager		
Adeguamento dell'organizzazione	● Dotazioni per l'adeguamento ed il rilancio dell'impresa	
Promozione e diffusione	● Evento finale	

Più dettagliatamente:



- **interventi volti all'analisi** dei bisogni del cliente/utente in relazione all'esperienza "turistica", verosimilmente mutati in seguito all'emergenza Covid-19, nell'ottica di individuare soluzioni innovative per innovare e rilanciare il servizio "turistico" erogato dalle imprese del settore, adeguandolo nel contempo alle normative sanitarie previste [a titolo esemplificativo e non esaustivo, interventi volti a: analisi dei fabbisogni del cliente/utente finale e dei partner aziendali (per questi ultimi ad es. dal punto di vista organizzativo-gestionale, della digitalizzazione, della comunicazione etc), progettazione percorsi di innovazione dei servizi/prodotti turistici in un'ottica di sostenibilità etc.];
- **interventi formativi e di accompagnamento**, anche di tipo consulenziale, per favorire la corretta realizzazione del Piano coerentemente con quanto emerso in fase di elaborazione dello stesso, con particolare riferimento agli aspetti di marketing e comunicazione (es. *rebranding, web marketing, digital marketing, social media management, e-reputation management etc*) e a quelli organizzativo-gestionali (a titolo esemplificativo, riorganizzazione dei processi di produzione, erogazione e di interazione con la clientela, *revenue management*, consulenza per la rinegoziazione dei rapporti contrattuali, formazione per l'utilizzo del sistema di *destination system* regionale etc);
- **eventuale inserimento di nuova figura professionale** (*Temporary Manager*) in grado di coadiuvare il management delle imprese turistiche nell'attuazione del Piano di Adeguamento e Rilancio, e relativi costi. Tali figure devono essere in possesso di specifiche competenze manageriali e/o figure di consulenti esperti che portino all'interno delle strutture il loro bagaglio di conoscenze, esperienza e specializzazione nell'ottica di attuazione del Piano di Adeguamento e Rilancio. Si sottolinea che tale figura non potrà sovrapporsi con l'esperto (personale interno o consulente esterno) che avrà il compito di elaborare il Piano di Adeguamento e Rilancio.;
- **dotazioni**² da acquistare/noleggiare - strutturalmente correlate alla realizzazione del Piano di Adeguamento e Rilancio in un'ottica di ripensamento, innovazione, creazione dei prodotti/servizi turistici offerti. A titolo esemplificativo e non esaustivo: riqualificazione e manutenzione del verde e/o delle piscine, eventuali aree gioco, cartellonistica, soluzioni informatiche, digitalizzazione, spese per Dispositivi di Protezione Individuale, nonché attrezzature per l'adeguamento degli spazi alla necessità di distanziamento sociale, attrezzature per la sanificazione degli ambienti;
- **azioni di sensibilizzazione e informazione**: attività riferite all'organizzazione di un evento finale di diffusione dei risultati. A tal fine potranno essere **riconosciute spese fino all'1%** del contributo richiesto.

In merito alla specifica attività di elaborazione del Piano di Adeguamento e di Rilancio sarà possibile prevedere degli incontri finalizzati alla ridefinizione delle modalità di richiesta/fruizione di servizi, all'adattamento e alla modifica dei servizi offerti, alla rinegoziazione contrattuale con clienti/fornitori/pubblica amministrazione, alla revisione dei modelli organizzativi di produzione ed erogazione nonché alla progettazione di allestimenti di nuove forme di spettacoli/rappresentazioni. Si rende, pertanto, necessario prevedere un servizio di facilitazione della definizione dei fabbisogni e dell'elaborazione del Piano di Adeguamento e di Rilancio. In itinere e a conclusione delle attività, dovrà essere prodotta³ una relazione (di proprietà delle organizzazioni destinatarie delle attività) con descrizione degli step, delle azioni e degli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano di Adeguamento e di Rilancio. Nell'ambito delle attività propedeutiche alla costruzione del Piano potrà essere riconosciuto ai partner aziendali del progetto un contributo fino al 10% del valore complessivo del progetto e comunque non oltre Euro 10.000,00.

² ad esclusione di sistemi di *office automation* e di prenotazione o affini, nell'ottica di privilegiare l'utilizzo del sistema di *destination management* regionale

³ Da personale interno e/o da consulente esterno



Il Piano potrà essere integrato e modificato anche conseguentemente alla variazione del partenariato aziendale del progetto. Ogni proposta progettuale dovrà prevedere un solo Piano di Adeguamento e di Rilancio. Il contributo sarà riconosciuto ai partner aziendali, dietro presentazione di relazione attestante le attività realizzate direttamente dalle imprese destinatarie delle attività del Piano e che dovrà rimanere di proprietà delle stesse.

Si sottolinea che le spese per l'acquisizione anche temporanea di dotazioni quali Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) o altri materiali e attrezzature per ottemperare ai protocolli e alla normativa vigente nazionale e regionale in tema di distanziamento sociale e sanificazione, nonché materiali e attrezzature per realizzare le attività previste, devono essere dettagliatamente riportate nel Piano di Adeguamento e Rilancio. Nel caso di interventi formativi e/o di accompagnamento integrati a interventi di acquisizione della dotazione sopra descritta, tale correlazione dovrà essere specificatamente descritta all'interno del Piano. Si precisa che tali spese potranno essere riconosciute solo se correlate ad attività formative o di accompagnamento per l'adeguamento e il rilancio dell'offerta e dei servizi. Qualora, invece, i progetti non prevedano spese per l'acquisto di attrezzature né spese per l'adeguamento e la sanificazione degli spazi o per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale, il piano di adeguamento e rilancio sarà limitato alla fase di analisi e alla pianificazione operativa delle attività previste.

Le attività del progetto⁴ potranno essere realizzate anche in remoto (in modalità sincrona) fino al massimo del 30% del monte-ore complessivo del progetto. Qualora dovesse riaffiorare l'emergenza sanitaria con conseguente necessità di contenere il rischio di contagio da Covid-19, tale percentuale potrà essere aumentata con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

6. Modalità di registrazione delle presenze

Si precisa che, nell'ambito della presente Direttiva, per gli interventi riferiti ad utenza predeterminata è previsto l'utilizzo del sistema di registrazione on-line (ROL - Registro on line) rilasciato dalla Regione del Veneto, secondo le modalità, le regole e le procedure di utilizzo definite dalla Regione.

Diversamente, per le tipologie di intervento collegate ad utenza non predeterminata si dovrà utilizzare il modello caricato all'interno del sito istituzionale della Regione del Veneto, nella pagina Spazio operatori - Attività FSE.⁵

Per le procedure di registrazione e di utilizzo del Registro On-Line (ROL) si rimanda allo spazio operatori del sito regionale.

7. Monitoraggio

Si ricorda che è cura del Beneficiario monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, sia sul versante degli adempimenti amministrativi, che su quello del raggiungimento degli obiettivi programmati⁶.

Il beneficiario è tenuto ad assicurare la possibilità di compilazione dei questionari di gradimento e a informarne i destinatari secondo le modalità che saranno definite nel decreto di approvazione degli esiti istruttori.

Tenuto conto delle finalità generali della Direttiva, nonché della necessità di monitorare in modo continuativo tutte le iniziative della programmazione FSE 2014-2020, la Regione del Veneto intende

⁴ Secondo le modalità definite con il [DDR Direzione Formazione e Istruzione n. 434 del 7 maggio 2020](#) e successive integrazioni e [DDR Area Capitale Umano Cultura e Programmazione comunitaria n. 16 del 23 aprile 2020](#)

⁵ <https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse> > Gestione > Modulistica

⁶ A tale scopo si rinvia al "Testo Unico dei Beneficiari" approvato con Dgr n. 670 del 28/04/2015.



svolgere un'azione costante di monitoraggio ed effettuare anche un'azione di accompagnamento per garantire la necessaria diffusione e capitalizzazione dei risultati.

Nell'ambito del Piano di Comunicazione FSE, l'Amministrazione regionale potrà promuovere, sia durante che al termine dei percorsi finanziati, eventi di diffusione e confronto durante i quali i soggetti proponenti ed i diversi partner progettuali devono garantire il proprio contributo partecipando agli incontri organizzati e alle altre attività di monitoraggio qualitativo.

La Regione, infatti, si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di realizzare anche un'attività di monitoraggio qualitativo sia in itinere, per verificare e conoscere l'impatto delle attività finanziate con il coinvolgimento dei diversi soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività, sia in fase finale per valutare gli esiti e i risultati raggiunti dalle attività finanziate. Il monitoraggio in itinere potrà prevedere anche incontri di coordinamento tra i progetti finanziati, con la finalità di condividere le attività e individuare gli interventi per favorire l'ottimizzazione delle risorse amplificando le ricadute delle diverse progettualità sui territori.

In ogni caso, i report avranno lo scopo di rilevare l'esito della partecipazione ai percorsi in relazione al numero di destinatari raggiunti, di imprese coinvolte, di attività erogate ai diversi target coinvolti. Tali report dovranno essere realizzati utilizzando linguaggi, immagini, grafici, ecc. che rendano i contenuti degli stessi comprensibili ad un ampio pubblico anche di non addetti ai lavori, affinché i risultati dei progetti possano essere volano di ulteriori attività.

In caso di gravi o molteplici violazioni dell'obbligo di diligenza nella raccolta e inserimento nei Sistemi informativi regionali dei micro dati relativi al monitoraggio fisico delle operazioni, si applicherà una decurtazione della quota di contributo pubblico orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto. La decurtazione oraria, sopra menzionata, avrà un valore pari al 7% del parametro orario, arrotondato per eccesso all'euro, secondo quanto risultante dallo studio in materia di costi standard del UCS dell'attività a cui è riferita l'informazione mancante (esempio nel caso in cui non venga caricato in fase di avanzamento dell'attività o di monitoraggio il codice fiscale di un destinatario verrà riparametrata l'UCS dell'attività).

Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal piano di valutazione del POR FSE 2014-2020 (Art. 56, Reg. UE 1303/2013), l'amministrazione regionale potrà richiedere ai soggetti proponenti di produrre un report intermedio e un report finale per rilevare il grado di efficacia delle attività realizzate, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni sul set di indicatori da rilevare.

7.1 Cabina di Regia

Verrà istituita una Cabina di Regia che opererà con i seguenti obiettivi:

- coordinamento degli interventi previsti dai diversi progetti finanziati rispetto al quadro generale regionale delle iniziative di promozione istituzionale e degli altri progetti di promozione delle destinazioni e prodotti turistici sostenuti anche a valere su altre fonti di finanziamento come il FESR, o altre risorse regionali;
- monitoraggio delle iniziative realizzate, individuazione di eventuali difficoltà ed azioni correttive, facilitazione del raggiungimento degli obiettivi progettuali, coordinamento eventi finali.

La Cabina di Regia, presieduta dal Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria sarà composta dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione e dal coordinatore/direttore di ciascun progetto. Questa Cabina si riunirà con cadenza stabilita dall'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, anche sulla base delle specifiche esigenze che dovessero emergere, e potrà prevedere il coinvolgimento di referenti di altre Direzioni regionali, delle parti sociali, di esperti e/o altri soggetti particolarmente rappresentativi in relazione agli obiettivi progettuali stessi.



8. Ulteriori obblighi del Beneficiario

Fatte salve le disposizioni contenute nel “Testo unico per i Beneficiari”⁷ che rimangono confermate ove compatibili, i Beneficiari del finanziamento sono tenuti al rispetto delle indicazioni che seguono.

L’art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell’esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000,00 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un’impresa, l’art. 35 prevede che le succitate informazioni siano pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato; qualora, invece, l’impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis codice civile, o il soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’irrogazione, da parte dell’amministrazione che ha erogato il beneficio o dall’amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000,00 a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all’obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

9. Gruppo di lavoro

In relazione all’utilizzo dei costi standard si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva. In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di lavoro formato da più persone che svolgano più ruoli (massimo due a soggetto) e che presentino una precisa esperienza professionale attinente alle diverse materie oggetto del progetto.

In ogni progetto deve essere individuato almeno un **direttore/coordinatore** di progetto, che ha il compito di supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l’attività di micro-progettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Direzione Formazione e Istruzione riguardo alle attività e agli esiti del progetto ogni qualvolta la stessa Direzione ne ravvisi la necessità. Tale figura professionale deve avere un’esperienza di **almeno 5 anni in analoghe attività** e la sua sostituzione in corso d’opera deve avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

Per quanto attiene alle figure coinvolte nell’attività di **docenza/formazione** queste devono possedere una specifica esperienza professionale attinente alle materie d’insegnamento. Analoghe capacità ed esperienza professionale sono richieste ai **consulenti** coinvolti nelle attività di accompagnamento (counselling, assistenza/consulenza, laboratori, ecc.).

A livello progettuale⁸ deve essere garantito che **almeno il 40%** del monte ore complessivo sia ricoperto da figure professionali di **docenti di fascia senior** (almeno 5 anni di esperienza) e **non più del 20% di fascia junior**.

L’attività svolta in assenza dei requisiti previsti non è riconosciuta ai fini del calcolo del contributo.

⁷ id.

⁸ Si precisa che le percentuali devono essere assicurate sul monte ore totale del progetto e non sul singolo intervento.



L'attività di docenza può essere svolta anche da parte di lavoratori impiegati presso le imprese coinvolte nel progetto, ma deve rispettare le fattispecie descritte nella tabella a seguire:

1. Attività di docenza svolta in interventi in cui è coinvolta l'azienda di appartenenza del lavoratore. L'attività deve essere svolta:	2. Attività di docenza svolta in interventi in cui non è coinvolta l'azienda di appartenenza del lavoratore. L'attività deve essere svolta:
→ esclusivamente in interventi pluri aziendali e non rivolta esclusivamente al personale della stessa impresa di provenienza del lavoratore, ma si deve rivolgere ad un gruppo di lavoratori provenienti anche da altre imprese partner del progetto	→ al di fuori del normale orario di lavoro e in seguito ad apposito incarico
→ al di fuori del normale orario di lavoro e in seguito ad apposito incarico	→ in modo che non si sovrapponga alle mansioni (o, nel caso di lavoratori parasubordinati, alle prestazioni previste dall'incarico) rientranti nel ruolo ricoperto dal lavoratore in impresa
→ in modo che non si sovrapponga alle mansioni (o, nel caso di lavoratori parasubordinati, alle prestazioni previste dall'incarico) rientranti nel ruolo ricoperto dal lavoratore in impresa	

Le attività svolte da **titolari** o **soci di aziende** inserite a progetto quali partner o beneficiari, oltre a soddisfare i requisiti indicati sopra, **devono essere sempre realizzate a titolo gratuito e devono essere previste in affiancamento al Docente**. Si rimanda al punto "Cariche sociali" del TU del Beneficiario.

Tenuto conto delle finalità e delle attività che possono essere realizzate, nell'attività di **Action Research** devono essere coinvolte **figure professionali senior** che assicurino una consulenza tecnico scientifica e una formazione specialistica.

All'interno del gruppo di lavoro devono essere previste figure professionali con specifici compiti relativi alla fase di progettazione e micro-progettazione degli interventi.

Qualora sia necessario per la realizzazione del progetto, dovrà essere prevista la figura di almeno 1 **addetto alla selezione** che avrà il compito di assicurare la corretta gestione delle attività di selezione dei partecipanti.

Per quanto attiene alla figura del **tutor** deve essere garantita la presenza di almeno 1 **tutor didattico** per ogni progetto. Si ricorda che il tutor didattico ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative), quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del progetto. Si precisa che, in relazione alle attività formative (erogate con qualsiasi modalità – indoor, FAD, outdoor), potrà essere garantita la **presenza del tutor per almeno il 20% del monte ore complessivo di ogni singola edizione/intervento**, verificabile dalle firme di presenza sui registri; in caso di ROL l'attività dovrà risultare dai report di attività ed essere opportunamente registrata (diari di bordo).

Per ogni progetto che prevede visite di studio, il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute.

Infine, deve essere individuata almeno 1 **figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio e/o diffusione**. Tali attività devono essere dettagliate nell'apposito campo dell'applicativo regionale per la presentazione dei progetti, sin dalla fase di presentazione. Tale figura potrà coincidere con il Coordinatore/Direttore di progetto.



Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro deve essere descritto in sede di presentazione del progetto.

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato ai sensi del DPR 445/00 e compilato secondo il modello Europass, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV deve essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta da parte della Direzione Formazione e Istruzione, così come previsto dal punto "Avvio dei progetti e degli interventi" del Testo Unico dei beneficiari.

Si precisa che gli incarichi degli operatori, per ciascuna tipologia di attività formativa e/o di accompagnamento, devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.

Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale deve essere compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere **obbligatoriamente** compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati:

- **utente:** incompatibilità assoluta con altre figure eccezion fatta per la funzione amministrativa nelle attività formative per occupati;
- **amministrativo:** compatibilità con qualsiasi altra figura;
- **docente:** incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e le funzioni di coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
- **tutor:** incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
- **coordinatore/direttore:** incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
3. l'incompatibilità è definita per singolo intervento formativo;
4. il medesimo soggetto non può ricoprire più di due figure professionali all'interno dello stesso progetto.

Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull'incompatibilità tra le figure professionali che intervengono nelle attività formative:

	UTENTE	AMMINISTRATIVO	DOCENTE/ CONSULENTE	CONSULENTE (action research)	ORIENTATORE	TUTOR	COORDINATORE /DIRETTORE
UTENTE		C	I	I	I	I	I
AMMINISTRATIVO	C		C	C	C	C	C
DOCENTE/ CONSULENTE	I	C		C	C	I	40%*



CONSULENTE (action research)	I	C	C		C	I	40%*
TUTOR	I	C	I	I	I		I
COORD./DIRETT.	I	C	40%	40%*	40%*	I	

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile

*previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale

10. Destinatari

Possono partecipare alle attività formative:

- lavoratori occupati presso imprese private del settore operanti in unità localizzate sul territorio regionale con le modalità contrattuali previste dalla normativa vigente;
- titolari d'impresa, coadiuvanti d'impresa;
- liberi professionisti, lavoratori autonomi.

Sono compresi tra i destinatari ammissibili i giovani assunti con contratto di apprendistato, purché la formazione svolta nell'ambito del progetto presentato non sostituisca in alcun modo la formazione obbligatoria per legge, prevista per gli apprendisti.

Le attività saranno destinate a lavoratori di imprese che offrono servizi di natura turistica con particolare riferimento alla ricettività. A titolo esemplificativo si citano alberghi, alloggi, villaggi turistici, ecc.. Di seguito si riporta l'elenco dei codici Ateco di riferimento:

- 55 - Alloggio
- 79 - Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
- 91.04 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

Sono escluse dall'Avviso di riferimento alla presente Direttiva le imprese del settore turistico, già raggiunte da altre iniziative regionali di supporto alle imprese per il superamento della crisi post Covid-19, quali, a titolo esemplificativo le imprese del settore ristorazione e somministrazione alimenti e bevande.

Non sono ammissibili come destinatari coloro i quali abbiano un rapporto di lavoro con:

- soggetti riferibili ai settori della pesca, della sanità e dei servizi socio-assistenziali;
- organismi di formazione, accreditati o non;
- soggetti pubblici o privati quali Comuni, enti pubblici, associazioni economiche di interesse pubblico, associazioni datoriali e di categoria, ecc...

11. Priorità ed esclusioni

Tutti i progetti devono prevedere il rispetto dei principi orizzontali esplicitamente individuati dal Programma Operativo Regionale ovvero sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne.

Non sono ammissibili i progetti:



- che non rispettino le **procedure** e le **tempistiche di presentazione** stabilite al Paragrafo “Modalità e termini per la presentazione dei progetti”;
- incompleti o che riportino **dati incongruenti o incompleti** rispetto al regime di aiuti di stato prescelto, ai parametri di **durata, numero e tipologia dei destinatari** (Paragrafo “Destinatari”) e **costi** previsti per ciascuna tipologia di intervento;
- che non rispettino i **massimali** e le prescrizioni stabilite dalla Direttiva;
- che prevedano tematiche relative alla **sicurezza, alla sanità e servizi socio-assistenziali, alla pesca, all’educazione, istruzione o formazione;**
- che coinvolgono, in qualità di partner aziendali, imprese che operano negli ambiti: **sanità, socio-assistenziale, educativo, della formazione, istruzione, servizi al lavoro, della pesca;**
- che coinvolgano imprese del settore turistico, già raggiunte da altre iniziative regionali di supporto alle imprese per il superamento della crisi post Covid-19, quali, a titolo esemplificativo le imprese del settore ristorazione e somministrazione alimenti e bevande;
- che prevedano **attività formative e/o di tirocinio rese obbligatorie per legge**, che consentano il conseguimento di patentini o rilascino qualifiche professionali o titoli abilitanti, in coerenza con quanto stabilito dalla Regione del Veneto per le attività di formazione a riconoscimento o per i percorsi formativi che abilitano all’esercizio di una certa professione;
- presentati da **organismi di formazione, accreditati o non**, che prevedano quali destinatari delle attività i propri lavoratori o che coinvolgono tale tipologia di organismi in qualità di partner aziendali;
- presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell’accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria di un bando regionale;
- che prevedano la partecipazione, in qualità di partner (operativo e/o di rete), di soggetti che siano in stato di sospensione dell’accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria del bando regionale;
- presentati da organismi di diritto pubblico e imprese a partecipazione maggioritaria pubblica o che coinvolgono tale tipologia di soggetti in qualità di partner aziendali;
- che non rispettino uno o più dei criteri di ammissibilità di cui al Paragrafo “Procedure e criteri di valutazione”.

12. Soggetti proponenti

Le proposte progettuali possono essere presentate da:

- soggetti iscritti nell’elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 (“Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”) per l’ambito della **Formazione Continua**, e i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per il medesimo ambito ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015.

Nel caso di soggetti non accreditati, che abbiano già presentato istanza di accreditamento, la valutazione della stessa sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva, fermo restando che - secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015 - la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione dell’accreditamento. Si precisa, inoltre, che in caso di sospensione e/o revoca dell’accreditamento l’Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.



13. Forme di partenariato

Sin dalla fase di presentazione, è previsto il **partenariato obbligatorio** (aziendale) con **almeno uno o più soggetti destinatari** dell'iniziativa. Costituirà premialità la presenza, in progetti pluriaziendali, di partner appartenenti ad un **"club di prodotto"** (forma di aggregazione tra imprese, finalizzata alla creazione di un prodotto turistico specifico per un mercato specifico).

È ammessa la partecipazione di altri soggetti privati e pubblici in qualità di partner operativi o di rete. A titolo meramente esemplificativo: Comuni, Organizzazioni di gestione delle destinazioni (OGD⁹) di riferimento, ecc.. Con riferimento all'ultimo esempio, si sottolinea come la progettualità proposta debba essere coerente con il Destination Management Plan dell'OGD attestato dalla stessa insieme al partenariato.

Il partenariato auspicabilmente, in un'ottica di flessibilità, time-to-market e riduzione della complessità operativa, dovrebbe garantire una più efficace capacità di risposta ai bisogni sempre più in evoluzione, specie nel periodo post-emergenziale, del turista.

Nel caso di **progetti monoaziendali** non è ammessa la sostituzione del partner aziendale, poiché la sostituzione farebbe venire meno l'elemento fondamentale della proposta, frutto della co-progettazione dell'ente di formazione con l'azienda e le sue specifiche esigenze formative.

Nel caso di **progetti pluriaziendali**, sarà possibile la integrazione e/o sostituzione dei partner aziendali previa valutazione e successiva approvazione da parte dei competenti uffici regionali che dovranno verificare che gli stessi posseggano i medesimi requisiti di finanziabilità (soggetti con i medesimi requisiti del partner oggetto di sostituzione) e della normativa sugli aiuti di stato, dei partner approvati in sede di valutazione di progetto.

Il rapporto di partenariato, oltre che nella scheda del formulario on-line (applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato), deve essere formalizzato anche nello specifico "modulo di adesione in partnership" (disponibile in allegato al Decreto di approvazione della modulistica), che dovrà essere caricato nell'applicativo SIU, quale parte integrante e sostanziale della domanda di ammissione al finanziamento presentata. Il "modulo di adesione in partnership" deve essere compilato e firmato in originale dai diversi partner e il documento originale va conservato agli atti presso la sede del Beneficiario per eventuali controlli. La visione delle schede di partenariato raccolte dal Beneficiario può essere richiesta dall'Amministrazione regionale e comunque avverrà in sede di rendicontazione finale.

L'attività/gli interventi oggetto della presente Direttiva sono ascrivibili, ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza pregressa dell'accreditamento ex. LR n. 19/2002, esclusivamente all'ambito della formazione continua.

14. Delega

Per le attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "Procedure per l'affidamento a terzi".

15. Risorse disponibili e vincoli finanziari

Gli importi messi a disposizione da parte della Regione del Veneto per la realizzazione delle iniziative afferenti all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva sono relativi al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Rotazione e al Fondo regionale così come dettagliato nella seguente tabella:

⁹ istituite e riconosciute ai sensi della l.r. n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".



Asse I – Occupabilità	Risorse FSE	Risorse FdR	Risorse regionali	Totale EUR
Ob. Specifico 4 – 8.v	1.500.000,00	1.050.000,00	450.000,00	3.000.000,00

Le proposte progettuali dovranno avere un valore complessivo non inferiore ad **Euro 20.000,00** e non superiore ad **Euro 150.000,00**.

Tali risorse sono rese disponibili in base alla finanziabilità dei progetti in ordine di graduatoria, fino al loro esaurimento.

Ciascun progetto, dovrà prevedere, a pena di inammissibilità, un costo **massimo per utente pari a € 4.000,00**. Dal costo massimo per utente sono escluse le spese di dotazione, gli incentivi per il Temporary Manager, le spese ammissibili per la costruzione del Piano di Adeguamento e Rilancio ed ogni altro onere riferibile direttamente al destinatario finale.

Le spese per dotazioni correlate al Piano di Adeguamento e Rilancio non potranno in ogni caso superare il **50% del costo complessivo del progetto**.

16. Modalità di determinazione del contributo

Per quanto attiene al riconoscimento dei costi concernenti le attività previste, si farà riferimento ai costi approvati con DGR n. 671/2015, così come di seguito meglio precisato.

Il riconoscimento dei costi delle attività di formazione, accompagnamento e dei costi di dotazione è subordinato alla presentazione del Piano di Adeguamento e di Rilancio.

16.1 Attività formative

Unità di Costo Standard per le attività formative – Utenza occupata

Gli interventi formativi devono essere rivolti ad **almeno 3 utenti per singola edizione/intervento**.

I costi sono riconosciuti se, nell'ambito dell'edizione/intervento, risultano formati (rendicontabili) almeno 3 partecipanti secondo il metodo illustrato al Paragrafo "Rendicontabilità dei destinatari".

Per l'attività di formazione dei **progetti rivolti a utenza occupata**, si prevede l'utilizzo **delle unità di costo standard per la formazione continua = € 110,00 ora + € 9,00 allievo**, così come previsto dalla DGR n. 671/2015. In presenza di gruppi **pari o superiori alle 6 unità**, viene riconosciuto un importo di **€ 164,00 (110,00 + 9 * 6 utenti) per ora di attività**, così come previsto dalla suddetta DGR n. 671/2015.

Rendicontabilità dei destinatari

Per le attività formative di gruppo, il numero degli utenti rendicontabili è definito, per ciascuna edizione, secondo quanto segue:

$$N^{\circ} \text{ utenti con frequenza pari o superiore al } 70\% \text{ del monte ore intervento} = N^{\circ} \text{ utenti rendicontabili per edizione} \leq N^{\circ} \text{ utenti che hanno superato positivamente la verifica degli apprendimenti}$$

È richiesto che gli utenti sostengano un'analisi delle competenze acquisite alla fine o durante il percorso formativo (analisi *ex post*). Nel caso in cui l'utente non raggiunga un risultato sufficiente per una o più competenze, oggetto dell'intervento formativo, può effettuare la formazione di recupero affinché la successiva verifica degli apprendimenti dia esiti positivi. Qualora anche in seguito alla nuova verifica gli obiettivi formativi non risultassero raggiunti, l'utente non può considerarsi riconoscibile ai fini del raggiungimento del numero minimo.



Il numero di utenti rendicontabili per intervento non può, pertanto, superare il numero di utenti che hanno raggiunto gli obiettivi formativi previsti dall'intervento. Le verifiche degli apprendimenti da parte del Soggetto attuatore sono soggette a controllo *ex post* da parte della Regione Veneto – Direzione Formazione e Istruzione. Nel caso in cui si riscontri l'assenza di tale strumento, i destinatari privi dell'esito positivo della verifica non verranno riconosciuti quali rendicontabili.

Costi per l'erogazione con modalità innovative (Hackathon, Laboratorio dei feedback per progetti pluriaziendali)

Per le attività che vengono erogate con modalità innovative, in aggiunta ai costi già previsti possono essere riconosciuti ulteriori costi fino ad un massimale di € 5.000,00 per intervento fermo restando che dovranno essere imputati nel piano finanziario del progetto e saranno oggetto di verifica a costi reali. Si precisa, inoltre, che tali costi non possono superare € 100,00 per partecipante.

16.2 Altri interventi

Unità di costo standard per le attività di accompagnamento

Per le diverse attività di accompagnamento (assistenza/consulenza, project work, coaching...) si prevede l'utilizzo delle unità di costo standard (previste dalla DGR n. 671/2015), secondo quanto meglio precisato anche nelle tabelle riassuntive che seguono:

Costo standard	EUR
costo standard ora/destinatario per i servizi di base erogati a gruppi da 2 a 15 destinatari (FASCIA BASE con consulente avente esperienza nel settore di riferimento da 3 a 5 anni)	€ 15,00
costo standard ora/destinatario per i servizi qualificati erogati a gruppi da 2 a 15 destinatari (FASCIA ALTA con consulente avente almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento)	€ 25,00
costo standard ora per i servizi di base individuali (FASCIA BASE con consulente avente esperienza nel settore di riferimento da 3 a 5 anni)	€ 38,00
costo standard ora per i servizi qualificati individuali (FASCIA ALTA con consulente avente almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento)	€ 62,50

Ai fini del riconoscimento della relativa unità di costo, si considera per "attività realizzata" la singola ora di servizio erogata al destinatario¹⁰.

Unità di costo standard per le attività di action research

Costo standard	EUR
costo standard per ciascuna ora di attività erogata in presenza del singolo destinatario	€ 90,00

¹⁰ Ad esempio, ad una attività di assistenza/consulenza, calendarizzata su tre giorni differenti per un'ora al giorno, partecipano il lunedì 3 persone, il mercoledì 5 persone e il giovedì 1 persona; il costo standard viene così determinato: $(15,00*3)+(15,00*5)+(15,00*1)=€ 135,00$.



Incentivi per il ricorso temporaneo a competenze manageriali (Temporary manager)

La concessione dell'incentivo, compatibile con la vigente normativa civilistica e fiscale, può ammontare a **non più del 50% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo inserimento e ad un massimo stabilito in ragione della dimensione dell'impresa**, secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Dimensione impresa	Incentivo massimo
Micro/Piccola	€ 20.000,00
Media/Grande	€ 40.000,00

In caso di durata inferiore ai 12 mesi, l'incentivo sarà riparametrato proporzionalmente per i mesi di durata effettiva. L'incentivo può essere riconosciuto qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- inserimento in azienda di **figure in possesso di competenze manageriali**, con un'anzianità e un'esperienza antecedente nella qualifica/posizione ricoperta di **almeno 12 mesi**, che negli ultimi sei mesi non abbiano avuto un rapporto di lavoro, direttamente o tramite somministrazione, con l'impresa che intende beneficiare di tale incentivo. Tale limite è esteso anche ai rapporti di lavoro eventualmente intercorsi, negli ultimi sei mesi, da parte del soggetto con imprese collegate all'impresa beneficiaria o appartenenti al medesimo gruppo;
- che lo stesso manager non abbia usufruito del medesimo incentivo nel corso dell'ultimo biennio 2018-2019;
- l'incarico deve essere formalizzato, direttamente o tramite somministrazione, con una delle forme contrattuali previste dalla vigente normativa in tema di contratti di lavoro entro 6 mesi dall'avvio del progetto.

Costi per seminari – workshop

Per il riconoscimento delle attività di seminari informativi e workshop si prevede la rendicontazione a costi reali secondo i seguenti parametri massimi di costo orario (così come previsti dalla DGR n. 671/2015):

	Workshop	Seminario	Seminario	Workshop	Seminario	Seminario
n° ore	8	8	8	4	4	4
Destinatari minimi	20	40	80	20	40	80
1 docente	424,00	500,00	620,00	575,50	655,50	725,50
2 docenti	502,00	578,00	698,00	653,50	733,50	803,50
3 docenti e più	580,00	656,00	776,00	731,50	811,50	881,50

Si precisa che vengono stabilite le seguenti condizioni per la riconoscibilità delle attività:

Seminari informativi:

- durata di 4 ore o di 8 ore;
- il numero minimo di partecipanti come da tabella sopra riportata;
- nel caso in cui il numero di partecipanti fosse minore di quanto previsto in sede di preventivo a rendiconto verrà riconosciuto il parametro massimo della tipologia inferiore (ad esempio: seminario)



previsto per 80 persone che si conclude con 70 persone, sarà riconosciuto il parametro massimo per il seminario da 40 destinatari);

- devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: accoglienza e assistenza, kit per gli ospiti e welcome coffee; nel caso di seminari di durata pari a 8 ore dovrà essere garantito anche il servizio di buffet;
- dovrà essere garantito un numero di docenti congruo rispetto all'attività seminariale prevista.

Workshop/focus group:

- durata di 4 ore o di 8 ore;
- il numero minimo di partecipanti per la riconoscibilità è fissato in 20;
- nel caso in cui il numero di partecipanti per singolo evento scenda al di sotto del minimo previsto, i costi relativi al singolo evento non saranno riconosciuti;
- devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: accoglienza e assistenza, kit per gli ospiti e welcome coffee; nel caso di workshop/focus group di durata pari a 8 ore dovrà essere garantito anche il servizio di buffet;
- dovrà essere garantito un numero di docenti congruo rispetto all'attività prevista.

Costi per webinar

Per il riconoscimento delle attività di seminari informativi svolti in modalità web (*webinar*) sincrona si prevede la rendicontazione a costi reali secondo i seguenti parametri massimi di costo orario¹¹:

Parametro orario in relazione al numero di docenti	
1 relatore/docente	€ 257,00
2 relatori/docenti	€ 335,00
3 o più relatori/docenti	€ 413,00

Si precisa che vengono stabilite le seguenti condizioni per la riconoscibilità delle attività:

- durata del seminario 2 ore massime;
- il numero minimo di partecipanti è 20;
- nel caso in cui il numero di partecipanti fosse minore di quanto previsto non sarà riconosciuto alcun costo;
- devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: kit per gli utenti (es. slide, materiale informativo, etc.);
- dovrà essere garantito un numero di relatori adeguato rispetto all'attività seminariale prevista.

Saranno ammissibili i costi relativi alla licenza per l'utilizzo di una piattaforma webinar, i costi di organizzazione, di gestione e archiviazione della documentazione utilizzata e prodotta tramite la piattaforma webinar, nonché i costi relativi alla realizzazione grafica.

Le **modalità di realizzazione e rendicontazione dei webinar** sono definite con il DDR Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria n. 16 del 23 aprile 2020, come integrato al DDR Direzione Formazione e Istruzione 434 del 7 maggio 2020 e dal DDR Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria n. 29 del 22 giugno 2020.

Costi per la mobilità in territorio regionale

¹¹ Salvo successive modifiche



Per alcuni interventi (laboratorio dei feedback) è previsto l'utilizzo delle **unità di costo standard per il vitto** in caso di **semiresidenzialità** per un importo onnicomprensivo pari a € 7,00 per pasto a persona ed è riconoscibile un secondo pasto, sempre per un importo onnicomprensivo di € 7,00 a persona. Il costo per la **residenzialità** è riconoscibile solo per le visite che si svolgono in più giornate consecutive: in tal caso, l'unità di costo standard riconosciuta è pari a € 50,00 giornalieri a persona onnicomprensiva di vitto e alloggio. Le **spese di viaggio** possono essere riconosciute esclusivamente a **costi reali**.

Si evidenzia che questi costi sono riconosciuti esclusivamente per l'attività in presenza.

Costi per la mobilità interregionale/transnazionale

Nel caso di visite di studio/aziendali fuori dai confini regionali, si applicano i parametri di costo stabiliti per la **mobilità interregionale** e per la **mobilità transnazionale** (Tabelle in Appendice). Tale contributo comprende la copertura dei costi legati a viaggio, vitto, alloggio e soggiorno dei destinatari, determinato sulla base di parametri di costo di cui alle Tabelle - Mobilità transnazionale e Mobilità interregionale riportate in Appendice. Il contributo sostiene, sulla base dei parametri stabiliti per ciascuna Regione/Paese estero, i seguenti costi:

- viaggio A/R dalla sede (del soggetto proponente) ubicata in Veneto alla destinazione;
- sussistenza (vitto, alloggio);
- assicurazione per responsabilità civile e infortuni per il periodo di permanenza.

Con riferimento alle attività di mobilità transnazionale per la tabella n. 1 in appendice, i parametri sono stati calcolati considerando una settimana di 7 giorni: pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo verrà ricavato frazionando il costo settimanale.

Per la mobilità interregionale, invece (tabella n. 3 in appendice) i parametri sono stati calcolati considerando una settimana di 5 giorni e un parametro giornaliero di € 50,00 onnicomprensivo: pertanto, qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 5 giorni, il valore del contributo sarà riparametrato in funzione dei giorni effettivi. Al contrario, non potranno essere riconosciuti importi aggiuntivi qualora il destinatario soggiorni per 6 o 7 giorni.

Sia per la mobilità interregionale che per la mobilità transnazionale, qualora le visite di studio/aziendali non raggiungano il monte ore massimo di 40 si potrà prevedere un costo giornaliero come previsto dalle rispettive Tabelle in Appendice.

A comprova dello svolgimento della mobilità, l'Ente attuatore sarà tenuto a presentare il registro presenze del destinatario, ove presente, e una relazione finale firmata dall'ente beneficiario e/o dall'azienda ospitante il destinatario dell'attività (che ne attesta la veridicità) sulle attività effettivamente svolte, gli obiettivi raggiunti e il periodo di permanenza secondo il modello approvato, reso disponibile attraverso la pagina Spazio Operatori FSE, sezione "Gestione". In merito al viaggio, dovrà essere esibito il biglietto nominativo oppure idonea comprova del percorso effettuato con mezzi proprio (es. ricevuta pedaggio autostradale). Quanto alla sussistenza, ai fini della verifica della fruizione del servizio, deve essere fornita idonea documentazione nominativa relativa all'alloggio (es. ricevuta/fattura hotel) ed eventuale altra documentazione relativa ai pasti (fatture, scontrini etc.). La Regione del Veneto si riserva di richiedere, in via integrativa, dichiarazioni del beneficiario e/o dei partecipanti.

Voucher per la partecipazione a corsi di alta formazione

Potrà essere riconosciuto un contributo massimo pari ad € 2.000,00 per la partecipazione a corsi di alta formazione per l'acquisizione di competenze specialistiche sui temi oggetto della presente Direttiva, che sarà riconoscibile esclusivamente nel caso in cui il destinatario superi positivamente la valutazione finale e a fronte dell'effettiva fruizione del servizio.



Relazione finale relativa al Piano di Adeguamento e di Rilancio

Per il lavoro di elaborazione del Piano di Adeguamento e di Rilancio - con conseguente presentazione della relazione finale, così come descritto nel par. 5 - potrà essere riservato un importo fino al massimo del 10% del valore complessivo del progetto e comunque non oltre Euro 10.000,00. Si ricorda che ogni proposta progettuale potrà prevedere un solo Piano di Adeguamento e Rilancio. Il contributo sarà riconosciuto ai partner aziendali, dietro presentazione di relazione attestante le attività realizzate direttamente dalle imprese destinatarie¹² delle attività del Piano e che dovrà rimanere di proprietà delle stesse.

Tabella riassuntiva		
Tipologia	Valore Unità di costo standard (UCS)/Costi reali	Condizioni per il riconoscimento
<i>Formazione indoor</i>	<p style="text-align: center;"><i>Utenza occupata</i></p> <p style="text-align: center;">€ 110,00 ora/attività + € 9,00 ore/allievo</p> <p>Si precisa che, nel caso di gruppi di utenti uguali o superiori a 6, sarà riconosciuto il costo relativo a 6 utenti.</p>	Rispetto numero minimi di utenti formati e attività prevista
<i>Action Research</i>	<p style="text-align: center;">UCS action research € 90,00 ora/attività</p>	Realizzazione della singola ora di servizio erogata al destinatario
<i>Project Work</i>	<p style="text-align: center;">UCS accompagnamento di gruppo (BASE € 15,00 ora/partecipante ALTA € 25,00 ora/partecipante)</p>	Realizzazione della singola ora di servizio erogata al destinatario
<i>Laboratorio dei feedback</i> <i>Hackathon</i>	<p style="text-align: center;">Formazione outdoor UCS formazione (utenza occupata) +</p> <p>100,00 € a persona per utilizzo metodologie innovative</p> <p>costi reali fino ad un massimale di € 5.000,00 per intervento - tali costi non possono superare il massimale di € 100,00 per partecipante</p>	<p>Rispetto n° minimi di utenti formati e attività prevista</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Verifica di ammissibilità dei costi per i costi non considerati in sede di definizione dell'UCS (ad esempio personale dedicato non rientrante in alcun modo nell'ordinaria attività di docenza e di tutoraggio, noleggio attrezzature e strumenti per l'utilizzo di metodologie innovative, ecc) ed essenziali per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento</p>

¹² I costi imputabili ad attività di *action research*, non potranno essere associati a destinatari delle altre attività inerenti la costruzione del Piano di adeguamento e rilancio.



Attività di accompagnamento assistenza/consulenza – coaching	<u>Individuale:</u> fascia base € 38,00 ora fascia alta € 62,50 ora	Realizzazione della singola ora di servizio erogata al destinatario
	<u>Di gruppo:</u> fascia base € 15,00 ora/partecipante (da 2 a 15 destinatari) fascia alta € 25,00 ora/partecipante (da 2 a 15 destinatari)	
<i>Visita di studio</i>	Spese per la mobilità in ambito regionale (Vitto € 7,00 per primo pasto a persona; secondo pasto € 7,00 - Residenza omnicomprensiva di vitto e alloggio € 50,00 Spese di viaggio a costi reali Spese per la mobilità interregionale/transnazionale (come da Tabelle in Appendice) + Attività di accompagnamento (consulente) - individuale fascia base € 38,00/ora - Max 40 ore	Effettiva fruizione del servizio Consulente/ accompagnatore
<i>Spese per la mobilità regionale</i>	(Vitto € 7,00 per primo pasto a persona; secondo pasto € 7,00 - Residenza omnicomprensiva di vitto e alloggio € 50,00 Spese di viaggio a costi reali	Effettiva fruizione del servizio (solo per attività in presenza)
Seminari/workshop /focus group/webinar	a costi reali	Rispetto del numero minimo partecipanti previsto dalla tipologia Erogazione dei servizi minimi stabiliti
Voucher per la partecipazione a corsi di alta formazione	Fino a € 2.000,00	Effettiva fruizione del servizio e superamento della valutazione finale
Incentivi per il Temporary manager	Impresa Micro-Piccola: € 20.000,00 Impresa Media-Grande: € 40.000,00	Incarico formalizzato con una delle forme contrattuali previste dalla vigente normativa in tema di contratti di lavoro entro 6 mesi dall'avvio del progetto
Relazione finale per il Piano di adeguamento e di Rilancio	Fino al massimo 10% del costo complessivo del progetto e comunque non superiore a Euro 10.000	Presentazione della relazione finale
Dotazioni	a costi reali Fino al massimo 5% del costo complessivo	Verifica di ammissibilità della spesa



	del progetto	
Spese di promozione e di diffusione (evento finale)	a costi reali fino ad un massimo complessivo dell'1% del contributo pubblico totale richiesto	Verifica di ammissibilità della spesa

17. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato

Il regime di aiuto di stato attivabile nell'ambito della presente direttiva rientra nel "Temporary Framework (TF) for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak" di cui alla Comunicazione del 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche ed integrazione.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi ed erogati a norma della presente Direttiva, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'aiuto non deve superare 800.000,00 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o pagamenti; (tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere).

L'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Le misure di aiuto di cui al Temporary Framework possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni relative al cumulo previste dai singoli regolamenti.

Approfondimento: definizioni ai sensi del nuovo regolamento sugli aiuti di stato - Reg. UE n. 651/2014 (modificato dal Reg.(UE) 1084/2017)

1. Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

PMI - Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Piccola Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Piccolissima Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Grande Impresa: Alla categoria grande impresa appartengono le imprese che occupano più di 250 persone.

2. Imprese autonome, partner, collegate

La definizione delle PMI chiarisce la tipologia delle imprese. Essa distingue tre tipi di imprese in funzione della natura delle relazioni che esse intrattengono con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritto di voto o di diritto di esercitare un'influenza dominante:

- le imprese autonome;
- le imprese partner;
- le imprese collegate.



Le imprese autonome rappresentano la situazione più ricorrente. Si tratta di tutte le imprese che non appartengono a uno degli altri due tipi di imprese (partner o collegate). Un'impresa è autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza di alcune categorie di investitori come gli investitori chiamati "business angels".

Le imprese partner sono imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è "partner" di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% in tale impresa;
- quest'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% nell'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.

Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti.

Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese riprendendo, se esse sono adattate all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1.

Della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.

3. Organico pertinente per la definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese

L'organico si misura in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti in formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati.

4. Impresa in difficoltà

Si definisce impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;



- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

17.1 Registro nazionale aiuti di stato

Gli aiuti concessi sulla base del Quadro temporaneo (TF) devono rispettare gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA).

Il 1° luglio 2017 è stato attivato il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), la banca dati gestita dalla Direzione generale Incentivi alle imprese del MISE con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti di Stato, in linea con le condizionalità ex ante previste per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020 e con l'iniziativa Ue per la Modernizzazione degli aiuti di Stato.

Attraverso il Registro, alimentato da tutti soggetti tenuti a fornire i dati, sarà possibile verificare che gli aiuti siano concessi nel rispetto delle intensità e dei massimali previsti dalle norme comunitarie e delle regole Ue in materia di cumulo.

L'operatività del Registro Nazionale degli Aiuti è disciplinata da un Regolamento del Ministero dello Sviluppo economico, che stabilisce le modalità di raccolta, gestione e controllo dei dati e degli obblighi di verifica e i meccanismi di interoperabilità con i registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) e con le altre banche di dati sulle agevolazioni pubbliche alle imprese.

Per ciascuna categoria di aiuti il Registro contiene i dati identificativi del beneficiario, della singola agevolazione o del regime di aiuto, di chi lo concede e dell'Autorità responsabile, oltre a una serie di informazioni sul progetto, come la localizzazione, i costi e le spese ammesse.

Inoltre, sul sito, realizzato in formato aperto, è disponibile l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta Regola Deggendorf e oggetto di una procedura di recupero. Per quanto riguarda i settori agricolo e forestale, il Registro Nazionale degli Aiuti funzionerà in modo integrato con i registri settoriali esistenti.

Al fine di consentire l'implementazione del Registro fin dalla fase di presentazione dei progetti, il soggetto proponente provvede a comunicare, per ogni impresa partner aziendale del progetto presentato, l'entità del beneficio concedibile¹³.

18. Definizione interventi in relazione alla normativa sugli aiuti di stato

Tenuto conto della normativa sugli Aiuti di stato, si precisa che tutti gli interventi devono essere considerati nel computo della quota di aiuto assegnata ad ogni azienda, secondo quanto riportato dalla tabella che segue:

Interventi	Regime Aiuti di Stato <i>Temporary Framework (TF) for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak</i>
-------------------	--

¹³ A tal fine verrà resa disponibile un'apposita modulistica/funzionalità SIU.



<ul style="list-style-type: none"> ● Formazione indoor ● Laboratorio dei <i>feedback</i> ● <i>Action research</i> ● <i>Project work</i> ● Assistenza/consulenza ● Hackathon ● Visite di studio ● Voucher per la partecipazione a corsi di alta formazione ● Incentivi per Temporary manager ● Relazione finale per il Piano di Adeguamento e Rilancio 	Costituiscono Aiuto di stato e devono essere computati nella quota di aiuto assegnata all'impresa
<ul style="list-style-type: none"> ● Webinar ● Seminari/Workshop/Focus Group ● Evento finale 	Non costituiscono aiuto di stato e vanno esclusi dal computo della quota di aiuto assegnata all'impresa

Si invitano gli organismi di formazione e le imprese a prestare particolare attenzione nella scelta del regime di aiuti di stato, consultando preventivamente il Registro nazionale. Si ribadisce, quindi, che è responsabilità del soggetto proponente assicurarsi in ordine al rispetto del massimale su RNA sin dalla fase di progettazione e preventivamente alla presentazione della domanda di contributo.

19. Modalità e termini per la presentazione dei progetti (SIU)

A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve avvenire tramite l'**applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato**. Ai fini dell'utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.

Passaggio 1	
Passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati	Passaggio per gli organismi di formazione non accreditati



<p>→ Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l'accesso all'applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.</p>	<p>→ Richiesta dell'attribuzione di nome utente e codice ente¹⁴ utilizzando la procedura informatizzata, al fine di ottenere il codice che identifica l'ente nella banca dati regionale. http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori - Applicativo richiesta credenziali accesso ADA - non accreditati.</p> <p>→ Successiva registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l'accesso all'applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.</p>
---	---

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Passaggio 2

- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>; un'apposita guida alla progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l'applicativo si compone. Selezionare dal menù a tendina del campo "bando" la seguente dicitura: "POR FSE 2014-2020 – "Avviso Ripartiamo! - Per il rilancio del turismo in Veneto".
- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto¹⁵ e apporre nel file scaricato la firma digitale.
- Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3

- Presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU).

La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10 settembre 2020. Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto. Non è prevista la presentazione cartacea della Domanda.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:

¹⁴ Il codice ente attribuito dovrà essere utilizzato anche nella successiva fase di registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) e in fase di utilizzo dell'applicativo SIU e in tutti i casi ove sia richiesto il codice ente

¹⁵ In regola con la normativa sull'imposta di bollo



- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva.

La proroga dei termini di apertura dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva potrà essere valutata sulla base delle domande pervenute e delle risorse finanziarie disponibili e sarà stabilita con provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative firmata digitalmente;
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner;
- moduli per l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti di stato¹⁶.

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste come indicato nella tabella a seguire:

Tipologia informazioni	Contatti	Orari
Informazioni generali	ufficio.programmazionefse@regione.veneto.it	-
Quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.)	ufficio.programmazionefse@regione.veneto.it indicando nell'oggetto il n° della DGR	-
	041 279 5068- 5143	dal lunedì al venerdì 9.00-13.00
Quesiti di carattere rendicontale	041 279 5127	dal lunedì al venerdì 9.00-13.00
Quesiti in merito agli aiuti di stato	041 279 5034	dal lunedì al venerdì 9.00-13.00
Problematiche legate ad aspetti informatici	Call center: call.center@regione.veneto.it	dal lunedì al venerdì 8.00-18.30

¹⁶ In caso di assenza della funzionalità SIU.



	numero verde 800914708	sabato dalle 08.00-14.00
--	------------------------	--------------------------

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione¹⁷.

20. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2015 del POR FSE 2014/2020. In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di una Commissione di valutazione formalmente individuata, che verrà nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione e che potrà essere integrata da esperti esterni indipendenti di comprovata esperienza.

Criteri di ammissibilità	
Attengono alla presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità	
1	rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte
2	rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva
3	completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di ammissione, modulistica partner (ove prevista), ecc..)
4	sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dell'Avviso di riferimento della presente Direttiva
5	rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti)
6	numero e caratteristiche dei destinatari
7	durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali espresse nella presente Direttiva
8	rispetto dei parametri di costo/finanziari
9	conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro
10	conformità in materia di aiuti di stato nei casi in cui il beneficiario finale sia un'impresa privata

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti. La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di

¹⁷ La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono disponibili al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse>



valutazione. L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in uno dei parametri indicati nella griglia di valutazione comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.

La soglia minima di finanziabilità delle proposte progettuali è stabilita in **26 punti**.

I progetti vengono finanziati in ordine decrescente per classi intere di punteggio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Si precisa che l'attività di redazione di una proposta progettuale consiste in un atto intellettuale originale ed unico, sottoposto a valutazione comparativa da parte di una commissione di valutazione formalmente costituita. Al netto dei passaggi legittimamente coincidenti con altri progetti (es. presentazione del proponente, metodologie didattiche, modalità di diffusione) l'originalità della scheda che descrive i contenuti di progetto e dei relativi interventi, costituisce elemento fondamentale nella valutazione dello stesso. Ove si citino testi preesistenti, devono essere rispettate le basilari regole di citazione, anche se si è l'autore del documento originale. Infatti, poiché si tratta di una produzione distinta, è importante mettere in evidenza ciò che rientra nella produzione "nuova".

GRIGLIA DI VALUTAZIONE			
Parametro 1	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	Punti
	<ul style="list-style-type: none"> ● Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/studi/dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; ● circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy, ecc); ● grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale; ● circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; ● accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere. 	Insufficiente	0
		Non del tutto sufficiente	2
		Sufficiente	4
		Discreto	6
		Buono	8
Ottimo	10		
Parametro 2	OBIETTIVI PROGETTUALI	Livello	Punti
	<ul style="list-style-type: none"> ● Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento all'Obiettivo Specifico al quale il bando si riferisce; ● coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte. 	Insufficiente	0
		Non del tutto sufficiente	2
		Sufficiente	4
		Discreto	6
		Buono	8
Ottimo	10		



	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	Punti
Parametro 3	<ul style="list-style-type: none"> ● Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; ● qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati. <p><i>Criterio aggiuntivo</i> Unicità e originalità della proposta progettuale.</p>	Insufficiente	0
		Non del tutto sufficiente	2
		Sufficiente	4
		Discreto	6
		Buono	8
		Ottimo	10
	METODOLOGIA ED ARTICOLAZIONE	Livello	Punti
Parametro 4	<ul style="list-style-type: none"> – Qualità delle metodologie utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti – Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione 	Insufficiente	0
		Non del tutto sufficiente	2
		Sufficiente	4
		Discreto	6
		Buono	8
		Ottimo	10
	PARTENARIATO	Livello	Punti
Parametro 5	<ul style="list-style-type: none"> ● Rappresentatività della struttura proponente; ● Presenza di partenariato in una o più OGD; ● Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali. 	Insufficiente	0
		Non del tutto sufficiente	2
		Sufficiente	4
		Discreto	6
		Buono	8
		Ottimo	10
	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	Livello	Punti
Parametro 6	Non pertinente	0%	0
		1-75%	1
		76-100%	2



21. Pubblicizzazione delle iniziative

I beneficiari, relativamente alle azioni di comunicazione e informazione delle attività progettuali, devono rispettare le disposizioni previste da:

- allegato XII, sezione 2.2 del Regolamento UE n. 1303/2013;
- art. 4 del Regolamento UE n. 821/2014;
- allegato A – Testo Unico Beneficiari (DGR 670/2015) sez. C paragrafo 3 “Pubblicizzazione delle iniziative”;
- “Vademecum per i beneficiari. Comunicare il Fondo Sociale Europeo¹⁸”, documento esplicativo per facilitare il corretto utilizzo del logotipo istituzionale e le sue corrette applicazioni, che costituisce riferimento obbligatorio nella realizzazione delle attività cofinanziate dal POR FSE Veneto 2014-2020.

In fase di primo avvio di ciascun intervento formativo per gruppo di destinatari e in apertura di eventi aperti al pubblico, il beneficiario assicura la proiezione del video promozionale del FSE messo a disposizione dall’Autorità di Gestione sulla pagina web ufficiale del POR FSE Veneto¹⁹. Della proiezione va data evidenza nel calendario, a disposizione per controlli.

Il beneficiario è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni che saranno adottate e rese disponibili sul sito istituzionale.²⁰

22. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it²¹, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

23. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it²², che pertanto vale quale mezzo di

¹⁸ <https://rdv.box.com/s/uoyl915ml2pcb8p6vd1avarxgpp1y>

¹⁹ <https://www.regione.veneto.it/piano-di-comunicazione-2014-2020>

²⁰ Id.

²¹ La pagina sarà disponibile all’indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse>

²² Id.



notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

24. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti

I progetti approvati devono essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

I progetti potranno avere una durata variabile in funzione degli obiettivi progettuali e comunque non superiore a 12 mesi. I termini per la conclusione dei progetti saranno definiti nel provvedimento di approvazione degli esiti dell'istruttoria.

Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché all'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

25. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

26. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

27. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR).



Allegati

Tabella 1 – Parametri mobilità transnazionale

Stato Membro di destinazione	Costo giornaliero in €	Costo 1 Settimana (7 giorni)	Spese per ogni viaggio in €
Austria	74	515	532
Belgio	74	515	476
Bulgaria	74	515	336
Cipro	77	538	420
Croazia	58	403	452
Danimarca	86	605	672
Estonia	58	403	420
Finlandia	77	538	588
Francia	80	560	560
Germania	67	470	476
Grecia	70	493	476
Irlanda	80	560	588
Islanda	80	560	476
Lettonia	67	470	420
Liechtenstein	70	493	615
Lituania	58	403	364
Lussemburgo	77	538	476
Malta	67	470	420
Norvegia	70	493	700
Paesi Bassi	83	582	532
Polonia	70	493	448
Portogallo	64	448	448



Regno Unito	90	627	616
Repubblica ceca	74	515	476
Romania	70	493	364
Slovacchia	67	470	420
Slovenia	58	403	448
Spagna	67	470	504
Svezia	83	582	560
Svizzera	70	493	615
Turchia	70	493	392
Ungheria	70	493	448

Si precisa che nel caso di permanenza all'estero di due settimane, il costo per ogni persona va calcolato secondo la seguente formula: (costo giornaliero x 14) + costo del viaggio A/R. Esempio di costo di ogni persona per un viaggio e soggiorno di 2 settimane nel Regno Unito: (€ 90,00 x gg 14) + € 616 = € 1.876 a persona.

Tabella 2 – Parametri di costo per la mobilità transnazionale

Paese ospitante	Importo (in €) vitto e alloggio a giornata per periodi inferiori al mese			Costo viaggio standard a/r (in €) - Una tantum
	dal 1° al 7° giorno	dal 8° al 14° giorno	dal 15° giorno	
Nord America	168,00	67,20	26,88	600,00
Centro e Sud America	116,00	46,40	18,56	
Africa	125,00	50,00	20,00	
Asia	127,00	50,80	20,32	
Oceania	120,00	48,00	19,20	
Altri paesi europei (non inclusi nella tabella in Appendice)	142,00	56,80	22,70	

Tabella 3 – Parametri di costo per la mobilità interregionale

Sussistenza

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
 POR FSE 2014-2020 – Ri-partiamo! Per il rilancio del turismo in Veneto
 Direttiva per la presentazione dei progetti



Regione italiana (di destinazione)	Costo giornaliero in €	Costo 1 settimana in €	Costi di viaggio
Abruzzo	50,00	250,00	201,59
Basilicata			258,77
Calabria			303,74
Campania			165,55
Emilia Romagna			63,28
Friuli Ven. Giulia			37,29
Lazio			164,98
Liguria			106,22
Lombardia			68,93
Marche			70,06
Molise			194,13
PA Bolzano			96,05
PA Trento			18,98
Piemonte			102,83
Puglia			164,42
Sardegna			248,13
Sicilia			302,84
Toscana			94,92
Umbria			124,92
Valle d'Aosta			154,75

